

(N. 1396)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 29 febbraio 1956 (V. Stampato N. 1619)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(VIGORELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

e col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 MARZO 1956

Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio 1949, un « Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private ».

Il Fondo costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha lo scopo di provvedere al trattamento di invalidità, di vecchiaia e superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dalle aziende elettriche private.

Art. 2.

Al Fondo sono iscritti obbligatoriamente, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori delle aziende elettriche private con almeno 15 dipendenti, che siano addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, nonché gli addetti ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni.

L'iscrizione al Fondo dei lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti, addetti ai servizi od uffici di cui al precedente comma, è disposta dal Comitato, di cui all'articolo 5, per tutti i dipendenti di ogni singola azienda, su richiesta dell'azienda stessa e dei lavoratori da essa dipendenti.

Le aziende, il cui personale sia iscritto al Fondo, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono obbligate a mantenere l'iscrizione anche nell'ipotesi che intervengano successive variazioni nell'entità numerica del personale stesso e ad iscrivere inoltre i lavoratori che vengano da esse assunti anche successivamente alle intervenute variazioni.

Art. 3.

Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i lavoratori aventi qualifica di dirigente, nonché:

a) i lavoratori cui sono affidati incarichi che non richiedano esclusività e continuità di prestazione a favore delle aziende;

b) i lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio di costruzione o di manutenzione straordinaria. Tali lavoratori, ove siano adibiti ai servizi od uffici indicati nell'articolo 2, primo comma, per un periodo continuativo di tempo superiore a quello stabilito come periodo di prova, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza a decorrere dalla data di assegnazione ai servizi medesimi.

Per gli apprendisti si applicano le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1949, per i servizi prestati presso le aziende indicate al precedente articolo 2, il trattamento di cui alla presente legge assorbe e sostituisce i trattamenti di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dagli altri provvedimenti modificativi ed integrativi dello stesso.

Art. 5.

Il Fondo è amministrato da un Comitato del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un funzionario del Ministero del tesoro;

d) cinque rappresentanti delle aziende elettriche private e cinque rappresentanti degli iscritti, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

e) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, da chi è designato a sostituirlo ai sensi delle vigenti norme.

I membri del Comitato di cui alle lettere *c)* e *d)* sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

Art. 6.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al Comitato di cui al precedente articolo 5:

a) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

b) deliberare sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi;

c) dare parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione della presente legge;

d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci annuali e sui bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo.

Art. 7.

Le funzioni di sindaci nei confronti del Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.

Art. 8.

Il Fondo, di cui al precedente articolo 1, è basato sul sistema a capitalizzazione e sul sistema a ripartizione.

Gli oneri per le prestazioni a carico del Fondo stesso sono coperti, per il 20 per cento, in capitalizzazione e, per l'80 per cento, in ripartizione.

I contributi da corrispondersi a norma della presente legge sono attribuiti alla capitalizzazione ed alla ripartizione nelle percentuali indicate all'articolo successivo.

Art. 9.

I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti:

a) un contributo, a carico dell'azienda, pari alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni degli iscritti:

per il periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1955, 9 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, 12 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 16,50 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 17,50 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 18 per cento;

per gli anni successivi, 19 per cento;

b) un contributo, a carico dell'iscritto, pari al 4 per cento della retribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1949.

Il contributo complessivo risultante dalla applicazione delle precedenti lettere *a)* e *b)* è destinato, per il 3 per cento della retribuzione, alla capitalizzazione e, per la parte restante, alla ripartizione.

Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante al Fondo per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

Art. 10.

Dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, le aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo sono tenuti a versare al Fondo stesso, in aggiunta ai contributi di cui al precedente articolo 9, quelli previsti dalla richiamata legge per l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 11.

Entro il 31 dicembre 1962, il contributo di cui al precedente articolo 9 può essere variato, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previ-

denza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5.

Art. 12.

Le aziende hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi indicati nel precedente articolo 9 sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei lavoratori, e sono autorizzate a rivalersi del contributo a carico di questi ultimi mediante trattenute sulla retribuzione ad essi spettante.

Art. 13.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato dalle aziende in rate trimestrali posticipate, non oltre un mese dalla scadenza del trimestre.

In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, sono dovuti, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun trimestre, gli interessi di mora calcolati ad un saggio superiore di una unità a quello ufficiale di sconto e, in ogni caso, non inferiore al 6 per cento.

Art. 14.

La retribuzione mensile soggetta a contributo è costituita:

a) dal minimo di stipendio o paga della categoria a cui appartiene l'iscritto;

b) dagli aumenti per anzianità e, fino al 31 dicembre 1955, dagli assegni di merito;

c) dall'indennità di contingenza.

Sono esclusi dal computo del contributo ogni altro assegno, compenso o indennità, nonché, fino al 31 dicembre 1955, la tredicesima mensilità.

La retribuzione mensile, cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo, è quella soggetta a contributo, con esclusione degli assegni di merito.

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati alla intera retribuzione mensile, di cui ai precedenti comma, che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.

Art. 15.

Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente articolo 5, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico sarà compilato sulla base della situazione accertata alla data del 31 dicembre 1955.

Art. 16.

In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti previsti al successivo articolo 19 hanno rispettivamente diritto, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

a) ad una pensione per invalidità, dopo almeno dieci anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

b) ad una pensione per anzianità, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto 65 anni di età, se uomo, e 63 anni di età, se donna;

c) ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno quindici anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio;

d) ad una indennità una volta tanto quando l'iscritto cessi dal servizio senza aver maturato diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio;

e) ad una indennità una volta tanto in caso di morte dell'iscritto dopo almeno un anno di contribuzione senza che sia maturato il diritto contemplato alla precedente lettera c).

Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennità e per il computo di queste, la frazione dell'ultimo anno di contribuzione, superiore di almeno un giorno a sei mesi, si computa come un anno intero, quella inferiore o pari a sei mesi si trascura.

Art. 17.

L'ammontare annuo della pensione è determinato nel modo seguente:

1° nel caso di invalidità, la misura della pensione è pari:

a) per l'invalidità non dovuta a causa di servizio, a tanti trentacinquesimi del 75 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo fino ad un massimo di trentacinque;

b) per l'invalidità dovuta a causa di servizio:

al 50 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, ove l'iscritto abbia un periodo di contribuzione inferiore agli anni diciotto;

al 75 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, ove l'iscritto abbia un periodo di contribuzione pari o superiore agli anni diciotto;

2° nel caso di pensione per anzianità, la pensione è pari a tanti trentacinquesimi del 75 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo fino ad un massimo di trentacinque.

L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio prima del compimento del 65° anno di età, se uomo, e del 63°, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° e 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianità prevista dal comma precedente, così ridotta:

del 28 per cento, ove l'iscritto non abbia ancora compiuto i 61 anni, se uomo, ed i 59, se donna;

del 23 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni, se uomo, ed i 59, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni;

del 18 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni, se uomo, ed i 60, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 63 ed i 61 anni;

del 14 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni, se uomo, ed i 61, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;

del 10 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni, se uomo, ed i 62, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.

I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, non danno diritto ad un trattamento di pensione autonomo nell'assicurazione medesima. In base a tali periodi è liquidato, invece, a carico della predetta assicurazione obbligatoria, un supplemento annuo di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi base, con le maggiorazioni previste dalle norme in vigore nella detta assicurazione.

Tale supplemento è reversibile ai superstiti nella misura e nei modi stabiliti nella presente legge.

Art. 18.

Si considera invalido l'iscritto che per infermità o difetto fisico o mentale non sia più in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali e che perciò cessi dal servizio, purchè la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Lo stato di invalidità deve risultare da un certificato medico; a tale fine può essere predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario.

L'Istituto può disporre l'accertamento della invalidità per mezzo di medici di sua fiducia.

Ogni contestazione relativa all'accertamento della invalidità è definita da un Collegio di tre medici, di cui uno designato dall'Istituto, uno dall'iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del Collegio medico è definitivo.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermità, lesione o morte.

Art. 19.

In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 16, lettera c), spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di età inferiore al 18° anno o permanentemente inabili al lavoro, purchè già a carico del pensionato o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto.

Sono escluse dal diritto le figlie maritate, anche se di età inferiore ai 18 anni.

Non ha diritto alla pensione la vedova quando:

a) il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto sia cessato dal servizio;

b) il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'età di 55 anni, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio o della morte, o sia nata prole, anche se postuma, ovvero il decesso sia avvenuto per causa di servizio;

c) sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per sua colpa.

Uguale trattamento spetta al vedovo di donna iscritta o pensionata, quando alla data della morte della moglie risulti la sua inabilità permanente e la sua convivenza a carico della stessa.

Art. 20.

La pensione spettante ai superstiti indicati nel precedente articolo 19 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso:

a) il 50 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere, complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione diretta.

Qualora non vi siano nè coniugi nè figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti, di età superiore ai 65 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del 15 per cento per ciascuno.

Art. 21.

Le pensioni di invalidità e di anzianità, liquidate a norma del precedente articolo 17, non possono in ogni caso essere di ammontare inferiore a lire 60.000 annue e, comunque, inferiori ai minimi previsti per le corrispondenti pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti.

Le pensioni ai superstiti di cui all'articolo 20 non possono essere di ammontare inferiore al minimo previsto nella stessa assicurazione obbligatoria.

Art. 22.

Quando la pensione sia assegnata per invalidità derivante da infortunio sul lavoro, che dia diritto ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, o che dia diritto al pagamento di un capitale in base ad assicurazione stipulata dalle aziende con compagnie private, la pensione spettante, a norma della presente legge, all'iscritto o ai superstiti deve essere ridotta ad una misura tale che sommata, nel primo caso, con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria, nel secondo caso, con quella risultante dalla applicazione, al capitale assicurato, dei coefficienti di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non superi, per l'iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali di detta ultima retribuzione fissate dal precedente articolo 20.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del fondo dei minimi di pensione di cui al precedente articolo 21.

Art. 23.

Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di inabilità;

c) per i figli, quando abbiano superato l'età di 18 anni o sia venuto meno lo stato di inabilità e, per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio.

Art. 24.

Le pensioni di vecchiaia e per i superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del servizio od alla morte.

Per ottenere la liquidazione della pensione, l'iscritto o i superstiti debbono inoltrare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.

Art. 25.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un 12° del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Art. 26.

La misura delle pensioni in corso di godimento sarà variata, tenuto conto della situazione economico-finanziaria del Fondo, per il solo 85 per cento del suo ammontare iniziale, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, restando invariato il residuo 15 per cento.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, a norma del comma precedente, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con

il Ministro per il tesoro, su parere del Comitato di cui al precedente articolo 5, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito, nel complesso, variazioni di importo non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o della precedente variazione della misura delle pensioni ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.

Art. 27.

L'iscritto, che senza aver maturato diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno 3 anni di contribuzione al Fondo, o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio, qualora non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 della presente legge, ha diritto ad una indennità, una volta tanto, pari ai venticinque trentesimi della retribuzione media mensile, percepita nell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

L'indennità predetta è liquidata su domanda dell'avente diritto.

Ove la cessazione dal servizio sia dovuta a dimissioni, la indennità è ridotta del 50 per cento, se l'iscritto abbia meno di cinque anni di contribuzione, e del 25 per cento, se l'iscritto abbia un periodo di contribuzione superiore o pari a cinque anni, ma inferiore a dieci.

Nessuna riduzione è apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta che cessi dal servizio per contrarre matrimonio, purchè questo si effettui non oltre sei mesi dalla cessazione dal servizio.

Nessuna riduzione è altresì apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta che si dimetta volontariamente dal servizio durante il periodo per cui è previsto, a norma delle disposizioni concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, il divieto di licenziamento.

Dall'ammontare dell'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratta la somma necessaria per coprire l'intero am-

montare delle contribuzioni dovute in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai fini dell'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione stessa, per il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo.

In ogni caso la detrazione non può assorbire più del 50 per cento delle indennità dovute a norma del presente articolo. La eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è a carico del Fondo.

Art. 28.

L'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, può conservare la sua iscrizione al Fondo semprechè abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio nella categoria dirigenti.

L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà prevista al comma precedente dovrà versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dall'azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianità pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio o del passaggio nella categoria dei dirigenti. L'iscritto conserverà il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla media della retribuzione sulla quale avrà pagato il contributo nell'ultimo semestre antecedente l'evento che ha dato diritto alla prestazione.

L'iscritto che alla cessazione dal servizio o all'atto del passaggio nella categoria dirigenti abbia già raggiunto almeno quindici anni di contribuzione o raggiunga tale limite con i successivi versamenti volontari di cui al comma precedente, può chiedere, entro un anno dalla cessazione dal servizio, o dal passaggio nella categoria dirigenti, o dal raggiungimento del limite di contribuzione suddetto, di sospendere i versamenti medesimi conservando, anche in tal caso, il diritto a tutte le prestazioni stabilite dalla presente legge.

L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, nè può effettuarsi la contemporanea prosecuzione volontaria dell'iscrizione e dell'assicurazione predette.

Art. 29.

Ove l'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, non possa o non voglia avvalersi delle facoltà indicate nei precedenti articoli 27 e 28 oppure, dopo essersi avvalso delle facoltà di cui al medesimo articolo 28, sospenda i versamenti per più di un anno, è provveduto a cura del Fondo allo aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a norma della disposizione del sesto comma del precedente articolo 27, detraendosi l'importo dei contributi da attribuire alla predetta assicurazione dall'ammontare dei contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto.

L'eventuale eccedenza è corrisposta allo iscritto, mentre, in caso di deficienza, la differenza è a carico del Fondo.

La norma contenuta nel presente articolo non trova applicazione nella ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 28.

Art. 30.

Nel caso in cui un iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti, di cui all'articolo 19, ove non abbiano diritto alla pensione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennità, una volta tanto, da dividere in parti uguali, pari ai venticinque trentesimi della retribuzione media mensile percepita nell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo.

In mancanza dei superstiti di cui sopra, l'indennità spetta al padre, se in età superiore ai 65 anni o invalido al lavoro che non goda di una pensione per diritto proprio, od alla

madre, se vedova ed in età superiore ai 55 anni o invalida che non goda di una pensione per diritto proprio, purchè risultino a carico dello iscritto.

Le condizioni di età e di convivenza a carico, di cui al comma precedente, devono sussistere al momento del decesso dell'iscritto.

Dall'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La detrazione di cui al precedente comma non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è a carico del Fondo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 31.

I lavoratori indicati nel precedente articolo 2, in servizio alla data del 1° gennaio 1949 e che non abbiano esercitato il diritto di opzione per la conservazione del precedente trattamento previdenziale a norma del contratto collettivo 5 febbraio 1949, sul « trattamento di fine lavoro » dei lavoratori di aziende elettriche italiane, o che non abbiano ottenuto dalle aziende la liquidazione definitiva di cui all'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1949, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, con effetto dalla predetta data del 1° gennaio 1949.

Possono essere iscritti al Fondo anche i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al precedente comma, comunicano alle aziende di rispettiva appartenenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rinunciare alla opzione stessa.

Art. 32.

Ai lavoratori iscritti al Fondo alla data del 1° gennaio 1949 è riconosciuto come periodo di contribuzione al Fondo medesimo quello

di effettivo servizio prestato presso aziende elettriche successivamente al 1° gennaio 1946, nonchè l'eventuale anzianità risultante dalla ricostruzione di carriera al 31 dicembre 1945, effettuata dalle aziende elettriche a norma dei contratti collettivi.

Art. 33.

Le quote di pensione relative al periodo 1° gennaio 1949-31 dicembre 1953 concernenti pensioni liquidate con decorrenza da data compresa nel periodo stesso, sono ridotte del 10 per cento.

La stessa riduzione deve essere operata sull'ammontare delle indennità la cui concessione sia causata da eventi verificatisi nel suddetto periodo.

Art. 34.

Il termine di cui all'articolo 28 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge anzichè da quella degli eventi in essa contemplati, quando gli eventi medesimi siansi verificati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore della legge.

Art. 35.

Gli iscritti o i superstiti che abbiano conseguito o conseguano diritto a pensione a carico del Fondo ed abbiano, anteriormente al 1° gennaio 1949, maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, percepiranno, a partire dalla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, questa ultima pensione decurtata delle somme loro corrisposte, dalla medesima data, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge.

La pensione a carico del Fondo sarà inoltre decurtata delle anticipazioni eventualmente corrisposte dalle aziende a titolo previdenziale.

Per quegli iscritti o superstiti che abbiano maturato o maturino diritto a percepire dal Fondo l'indennità una volta tanto, anziché la pensione, la decurtazione di cui al precedente comma verrà operata sull'ammontare di detta indennità.

Il Comitato di cui al precedente articolo 5 stabilirà le modalità secondo le quali il Fondo dovrà recuperare le anticipazioni concesse dalle aziende a titolo previdenziale, nonché i ratei di pensione corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale agli iscritti e ai superstiti che, posteriormente al 31 dicembre 1948, abbiano maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge.

Ove le prestazioni corrisposte in base alla presente legge non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle anticipazioni concesse dalle aziende, il maggior importo delle anticipazioni stesse resta a carico delle aziende medesime.

Art. 36.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a prelevare dal Fondo di cui alla presente legge, per trasferirla all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, la differenza tra l'ammontare degli oneri derivanti ad essa assicurazione, al netto del concorso dello Stato, per le pensioni spettanti a decorrere dal 1° gennaio 1949 ai lavoratori provenienti dalla categoria degli elettrici già pensionati alla data suddetta, nonché per le quote di pensione corrisposte a decorrere dalla stessa data agli iscritti di cui all'articolo 35, e l'ammontare delle contribuzioni afferenti al periodo anteriore al 1° gennaio 1949 per l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore degli iscritti al Fondo elettrici di cui all'articolo 38.

Tale differenza sarà ammortizzata in un periodo di dieci anni con annualità costanti posticipate, al tasso del 4,50 per cento annuo.

La differenza stessa — qualora non resti capienza nei contributi dovuti al Fondo, detratti quelli annualmente necessari a coprire gli oneri del Fondo stesso — dovrà essere versata dalle aziende secondo modalità che saranno stabilite dal Comitato di cui al precedente articolo 5.

Art. 37.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende verseranno i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, relativi alle retribuzioni corrisposte agli iscritti rispettivamente dal 1° gennaio 1949 e dallo inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo averne detratto:

a) l'importo dei contributi che, nei periodi di cui al precedente comma, esse hanno già versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente agli iscritti medesimi, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assistenza di malattia ai pensionati dell'assicurazione stessa. Detto importo di contributi dovrà essere trasferito dall'Istituto al Fondo;

b) l'ammontare di eventuali anticipazioni corrisposte a titolo previdenziale agli iscritti di cui all'articolo 38 che abbiano acquisito diritto a prestazioni dal Fondo nel periodo suddetto, osservata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 35.

Art. 38.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende invieranno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, un elenco dei propri dipendenti nonché degli ex dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1948, per i quali sussista l'obbligo della iscrizione al Fondo, con indicazione delle generalità complete; della data di decorrenza della iscrizione al Fondo, dell'eventuale anzianità riconosciuta ai sensi del precedente articolo 32, nonché dell'ammontare delle retribuzioni ad essi corrisposte a partire dal 1° gennaio 1949.

Art. 39.

Con l'entrata in vigore della presente legge le aziende rimangono esonerate dalle prestazioni previdenziali previste dai contratti di lavoro nei confronti degli iscritti al Fondo, anche se relative a periodi di servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1949.

Art. 40.

Per quanto non è contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura della invalidità;

b) la norma contenuta nell'articolo 22 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per le prestazioni ed i contributi, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali;

c) le norme contenute negli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito, per quanto concerne la devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie, il Fondo istituito con la presente legge al Fondo adeguamento pensioni;

d) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;

e) le norme contenute negli articoli 97, 98 e 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per la disciplina dei ricorsi e delle controversie relative ai provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato amministratore del Fondo, previsto dall'articolo 5 della presente legge.